

## Breve nota sull'applicazione concreta del Contratto di Solidarietà per i lavoratori della Directory Assistance in Telecom Italia

**Fonti legislative:** Decreto legge n. 726 del 1984 convertito in legge n. 863/1984; Legge 223/1991; DPR n 218/2000; D.M. n. 31445/2002; MIN. LAV. Circolari n. 64/2000, 20/2004, 38/2004; INPS Circolare n. 212/1994; Decreto legge n. 78/2009.

### **Impatti sul salario**

L'esempio è basato sulle condizioni di un lavoratore delle Directory Assistance, Full Time (il calcolo è identico, va ovviamente riproporzionato per un lavoratore part-time 75% o 65%). Il lavoratore è inquadrato al 4° livello, ha un'anzianità di 34 anni (ha quindi maturato tutti gli scatti) ha una retribuzione mensile lorda di 2043,76 euro (così composta: 850,75 euro di minimo contrattuale + 517,83 euro di Ex contingenza + 10,33 di EDR + 296,09 di aumento periodico di anzianità + 368,76 euro di sovraminimo collettivo ex quattordicesima\*).

\* Si tratta della quarta riga della busta paga. Essa ovviamente può variare da lavoratore a lavoratore in base ad anzianità ecc. Si prende per semplificare la prima voce di busta paga "Retribuzione lorda mese" nel riquadro grande).

#### **STIPENDIO LORDO PRIMA DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETA' (CdS)**

Il lordo prima del Contratto di Solidarietà **2043,76 euro**, su cui il lavoratore paga un'aliquota contributiva di circa il 10,12% pari a **206 euro** circa.

Per un lordo post contribuzione INPS (prima delle trattenute fiscali nazionali e locali) di **1838 euro**. Ovviamente le addizionali regionali e comunali variano da territorio a territorio.

#### **STIPENDIO LORDO dal 1 Settembre 2009 al 31 Dicembre 2009 (per i full time) RIDUZIONE ORARIA DEL 40% ; PRESTAZIONE EFFETTIVA DEL 60%**

Lordo da prestazione effettiva: **1226,26 euro** su cui il lavoratore paga un'aliquota contributiva del 10,12%, pari a **124 euro** circa.

Lordo da compensazione 80% sul 40% non lavorato: **654 euro** su cui si applica l'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti che attualmente corrisponde al 5,84%, pari a **38 euro** circa.

Totale lordo post contribuzione INPS (prima delle trattenute fiscali nazionali e locali): **1718,26 euro**.

Totale percentuale sul lordo ante CDS (prima delle trattenute fiscali nazionali e locali): **93,48%**

**NOTA:** La percentuale **varia ulteriormente in aumento** da territorio a territorio perché anche gli imponibili fiscali per le addizionali vanno ricalcolate (ovviamente in misura diversa da regione e comune).

**STIPENDIO LORDO dal 1 gennaio 2010 al 31 Agosto 2011  
RIDUZIONE ORARIA DEL 47%; PRESTAZIONE EFFETTIVA 53%**

Lordo da prestazione effettiva: **1.083,20 euro** su cui si applica un' aliquota contributiva del 10, 12% **pari a 109 euro** circa.

Lordo da compensazione 80% sul 47% non lavorato: **768,45 euro** su cui si applica *l'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti che attualmente corrisponde al 5,84%*, pari a **45 euro** circa.

Totale lordo post contribuzione INPS (prima delle trattenute fiscali nazionali e locali): **1697,7 euro**.

Totale percentuale sul lordo (prima delle trattenute fiscali nazionali e locali) ante CDS: **92,4%**.

**NOTA:** La percentuale **varia ulteriormente in aumento** da territorio a territorio perché anche gli imponibili fiscali per le addizionali vanno ricalcolate (ovviamente in misura diversa da regione e comune).

La retribuzione deve essere calcolata mese per mese, tenendo conto delle variazioni derivanti da istituti contrattuali (es. scatti di anzianità) e da eventuali aumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale successivi alla stipula del CdS.

### ***Diritto alla pensione, ferie, permessi, malattia***

Il lavoratore **non subisce danni in ordine alla maturazione e all'ammontare della pensione**. Il periodo nel quale viene corrisposto il trattamento d'integrazione salariale per il CdS è riconosciuto infatti utile ai fini dell'acquisizione del diritto e della determinazione della misura della pensione (art. 1 comma 4 legge n. 863/84). Il contributo figurativo è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario. **Il lavoratore non deve effettuare nessuna domanda**, poiché l'accredito è effettuato d'ufficio dall'INPS sulla base dei dati fornito dalle aziende. Il **Trattamento di fine rapporto non subisce variazioni**, in quanto tale istituto deve essere conteggiato sulla base della retribuzione che il lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire, nel periodo di riduzione di orario di lavoro. **Le ferie e i permessi di derivazione di legge, CCNL, accordi aziendali si maturano per intero** (o riproporzionati se già si era part-time prima del CdS).

E' la loro retribuzione che viene integrata al 80% per la quota parte relativa alla riduzione di orario. Lo stesso discorso vale per la malattia, la maternità e il congedo matrimoniale che saranno conteggiati usando lo stesso parametro. Le ore di allattamento, per le lavoratrici madri, non subiscono invece variazioni. **Infine, durante il periodo di vigenza del contratto di solidarietà, è vietato il licenziamento per riduzione di personale.**

### ***Permessi per portatori di handicap***

Ai lavoratori che beneficiano dei permessi giornalieri (due ore in alternativa al prolungamento del congedo parentale) e mensili (tre giorni di permesso), compete l'indennità a carico dell'INPS, corrispondente alla retribuzione delle ore lavorabili e non prestate a suddetto titolo e il trattamento di integrazione per le ore perse.

### ***Tredicesima mensilità e PDR***

Nei periodi di orario ridotto maturano due quote di mensilità aggiuntive per quanto riguarda la tredicesima mensilità: la prima corrisponde alle ore effettivamente prestate e a quelle per assenza tutelata (malattia, infortunio, maternità, ecc.); la seconda, riferita alle ore non lavorate per effetto della riduzione d'orario, beneficia della parziale integrazione salariale a carico dell'INPS. Il PDR viene riproporzionato sulla quantità di lavoro effettivamente prestata.

### ***Buono pasto***

Per la maturazione del buono pasto si intendono ore lavorate (e quindi in prestazione valida al fine delle quattro ore) tutte le ore: **sia quelle di effettiva prestazione che quelle ridotte per effetto del CDS**. Per intenderci un lavoratore FT che dopo il CdS lavora effettivamente 2 ore (sulle 3 ore e 50) ai fini del buono pasto è come se avesse lavorato 2 ore + 3 ore e 24 minuti per un totale di 5 ore e 24 minuti (da qui il mantenimento del buono stesso; ovviamente se lavorasse in termini ipotetici solo 35 minuti arrivando ad un totale di 3 ore e 59 minuti non ne avrebbe diritto, come è già oggi prima del CDS).

***Per ogni ulteriore informazione contatta il tuo delegato SLC-CGIL  
o la più vicina sede della SLC-CGIL.***

23 luglio 2009